

Commissione e qualcuno degli onorevoli deputati che hanno presentati emendamenti, è stato modificato anche per coordinarlo con le modificazioni introdotte dalla Camera nell'articolo 10.

L'articolo 23 risulterebbe combinato nel seguente tenore:

« Allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata, gli Istituti assicuratori hanno azione di regresso contro le persone civilmente responsabili, ove l'infortunio abbia luogo per dolo di queste.

« In tal caso il danneggiato, o i suoi aventi causa, hanno diritto di ottenere la indennità, che sarà determinata dall'autorità giudiziaria secondo le disposizioni del Codice civile, ove essa risulti superiore alla somma loro pagata dall'Istituto assicuratore, la quale dev'essere nella medesima computata.

« Gli Istituti assicuratori hanno la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato.

« La prova del dolo deve risultare da condanna penale passata in giudicato.

« Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile quando, per intervenuta amnistia o per morte dell'imputato, non possa proseguirsi il giudizio penale; ed il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo che siano trascorsi sei mesi dalla dichiarazione che l'azione penale è rimasta estinta per amnistia o per morte dell'imputato.

« L'azione di regresso e quella diretta ad ottenere l'indennità nei casi soprammentovati, si prescrivono nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata. »

Zavattari. Come si può giudicare un articolo con la semplice lettura fatta dal presidente?

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. L'articolo 23 non è punto modificato; ma fu mestieri coordinarlo con l'articolo 10.

Se l'onorevole Zavattari ha prestato attenzione alla lettura, che ne fu fatta, si sarà accorto che dal testo venne eliminato quanto ha attinenza con la colpa grave, e si ripristinò una parte del testo ministeriale che prevedeva il caso, in cui, trattandosi di dolo,

il processo penale non potesse proseguirsi per amnistia o per morte dell'imputato.

Nell'articolo 24 del progetto ministeriale era detto:

« Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile quando, per intervenuta amnistia o per morte dell'imputato, non possa proseguirsi il giudizio penale »; e questo alinea fu riprodotto nel corrispondente articolo 23.

Fuori di questa, non vi è alcuna innovazione; il resto è coordinamento dell'articolo in ossequio a quanto la Camera ha votato.

Presidente. L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà di parlare.

(*Non è presente.*)

Perde la sua iscrizione.

L'onorevole Bonacci è presente?

(*Non è presente.*)

Perde la sua iscrizione.

L'onorevole Lacava è presente?

(*Non è presente.*)

Perde la sua iscrizione.

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare.

Michelozzi. Debbo anzitutto ringraziare la onorevole Commissione e l'onorevole ministro di avere accolto in gran parte il mio emendamento, introducendolo in alcune variazioni a quest'articolo. Anzi ne sono molto lusingato.

Poi mi permetto di fare due osservazioni intese ad estrinsecare meglio il concetto mio relativamente al punto non accolto; cioè quel punto che si riferisce alla colpa grave.

Qui si provvede al dolo e non alla colpa grave; dov'è dunque il coordinamento dell'articolo 23 coll'articolo 10 di cui parlava l'onorevole relatore? Egli mi insegna che si fa luogo all'azione penale non solamente in caso di dolo ma anche per colpa grave.

Ora, nel caso di morte dell'imputato, quello che può accadere pel dolo deve accadere anche per la colpa grave; e quindi estenderei la disposizione anche alla *colpa grave* per mettere questo articolo in relazione coll'articolo 10.

Un'altra osservazione molto importante desumo dalla legge germanica, che consuona col mio emendamento. Nella legge germanica si dice che, in caso di morte o di amnistia, possa il danneggiato esercitare in sede civile